

7 giugno 2013

INFORMAZIONI FISCALI

Segnalazione scadenze giugno 2013

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* o *decorrenza* nel mese di **giugno**, nonché il **1° luglio**:

10.6.2013 – Consegna Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati

17.6.2013 – Opzione consolidato nazionale IRES

Diritto annuale Registro Imprese 2013

Saldo 2012 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

1° acconto 2013 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

Saldo 2012 IRAP e maggiorazione IVA *società di persone*

1° acconto 2013 IRAP *società di persone*

Saldo 2012 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali*

1° acconto 2013 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali*

Saldo IVA dichiarazione annuale 2012

1° Acconto IMU 2013

Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2012

28.6.2013 – Approvazione bilancio entro 180 giorni

30.6.2012 – Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni

Prima comunicazione annuale organi delegati società per azioni

Istanza interpello disapplicativo società di comodo

1.7.2013 – Mod. Unico 2013 *persone fisiche*

Dichiarazione integrativa Mod. Unico 2012 *persone fisiche*

Aumento aliquota IVA ordinaria

Per quanto riguarda i versamenti in scadenza il 17 giugno, l'Agenzia delle entrate ha annunciato che è all'esame dell'Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento che dovrebbe **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, **i termini di versamento** delle imposte sui

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

redditi e degli altri tributi e contributi aventi la medesima scadenza da parte *delle persone fisiche e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*. Pertanto, si consiglia ai soggetti potenzialmente interessati dal differimento di verificare entro il 17 giugno se il provvedimento di proroga sia stato effettivamente emanato.


In ogni caso, per tutti gli altri *soggetti diversi da quelli sopra indicati* i termini di versamento resteranno **invariati al 17 giugno**.

Infine, si rammenta che il 17 giugno scade il termine per il primo versamento in acconto dell'**imposta municipale propria (IMU)**. In allegato si illustrano le modalità di calcolo e di versamento alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L. 8 Aprile 2013, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dal Parlamento in data 5 giugno ed attualmente in corso di pubblicazione. **Il termine di versamento dell'acconto IMU resterà in ogni caso invariato** non essendo interessato, neppure per le persone fisiche, dall'eventuale proroga dei termini di versamento delle imposte sui redditi. Come noto, il versamento IMU relativo all'*abitazione principale non di lusso* è **sospeso fino al 16 settembre** in previsione dell'ennesima riforma della tassazione degli immobili.

Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com. Nel caso in cui alcune circolari non dovessero pervenire per problemi di posta elettronica, si invitano i clienti a verificare le scadenze mensili sul predetto sito e a segnalare l'inconveniente allo Studio.

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

13Info09

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

10.6.2013 Consegna del Mod. 730 ai CAF-dipendenti o ai professionisti abilitati

Scade il termine di consegna al CAF o a un professionista abilitato della dichiarazione dei redditi Mod. 730 per l'anno 2012 per i dipendenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione ai sensi dell'art. 13, D.M. 31.5.1999, n. 164. Tale termine, originariamente fissato al 31 maggio 2013, è differito al 14 giugno 2013 per effetto dell'art. 1, DPCM 29 maggio 2013. ▲

17.6.2013 Opzione per il consolidato nazionale IRES

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società controllanti con esercizio coincidente con l'anno solare, dell'opzione per la tassazione di gruppo per il triennio 2013/2014/2015 secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti, TUIR.

Ai sensi dell'art. 119, TUIR, come modificato dall'art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da parte di ciascuna società controllata e della società controllante. Ai sensi dell'art. 5, D.M. 9.6.2004 l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere *comunicato all'Agenzia delle Entrate* da parte della *società controllante*, esclusivamente *in via telematica*, entro il *sedicesimo giorno* del sesto mese del primo periodo d'imposta cui si riferisce dell'opzione.

Il termine per la comunicazione è prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica. ▲

17.6.2013 Diritto annuale Registro Imprese 2013

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese **al 1° gennaio 2013**, quali:

- società di persone
- società di capitali con periodo d'imposta *coincidente con l'anno solare*
- società di capitali con periodo d'imposta *non coincidente con l'anno solare* che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2013, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale anche:

- le società *in liquidazione*
- le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, *non risultano cancellate* dal Registro Imprese entro il 31 dicembre 2012.

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:

- le imprese *iscritte per la prima volta dal 1° gennaio 2013*, che sono tenute al versamento del diritto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

- le imprese dichiarate *fallite* o messe in *liquidazione coatta amministrativa* nell'anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio)
- le società che hanno approvato il *bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2012*, per le quali sia stata presentata *domanda di cancellazione* dal Registro Imprese *entro il 30.1.2013*
- le società *estinte a seguito di atto di fusione entro il 31.12.2012*, per le quali sia stata presentata *domanda di iscrizione* dell'atto stesso nel Registro Imprese *entro il 30.1.2013*.

Il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del *primo acconto delle imposte sui redditi* (art. 37, comma 11, D.L. 4.7.2006, n. 223), e scade quindi il giorno 16 del sesto mese dell'esercizio. Per i soggetti con esercizio sociale *coincidente con l'anno solare*, il termine per il versamento è il 16 giugno, che quest'anno cade di domenica ed è pertanto prorogato al 17 giugno.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E TRIB. LOCALI	3850	2013	Diritto R.I.

Nel Mod. F24 deve essere indicato altresì il *Codice ente*, che coincide con la sigla automobilistica della provincia nella quale è situata la Camera di Commercio cui il versamento è destinato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota 21 dicembre 2012 n. 26118 ha confermato per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal D.M. 21 aprile 2011, come sotto indicato.

Il testo del provvedimento è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.fm.camcom.it

Il diritto dovuto per l'anno 2013 dalle *imprese che al primo gennaio 2013 sono iscritte alla sezione ordinaria* è determinato applicando al fatturato complessivo realizzato nel corso dell'esercizio precedente le misure fisse o aliquote per *scaglioni di fatturato*, come segue:

da Euro	a Euro	Importo Euro
0,00	100.000,00	200,00 (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	200+0,015%
250.000,01	500.000,00	222,50+0,013%
500.000,01	1.000.000,00	255+0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	305+0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	1.115+0,005%

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

35.000.000,01	50.000.000,00	2.365+0,003%
50.000.000,01	e oltre	2.815+0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000,00)

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, il *fatturato* da considerare è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari indicati nella dichiarazione IRAP relativa all'anno precedente (righe IC1 e IC5) e, in mancanza, risultanti dalle scritture contabili.

Per ciascuna **unità locale** deve essere versato alla Camera di Commercio competente per territorio un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 200,00.

Per ciascuna unità locale delle società aventi sede principale all'estero deve essere versato un diritto annuale pari a Euro 110,00.

Se le unità locali sono situate in province diverse rispetto alla sede principale, occorre compilare più righe del Modello F24, indicando il codice ente corrispondente alla sigla della provincia dove è ubicata l'unità locale.

Gli importi parziali dovuti per la sede legale e le eventuali unità locali devono essere arrotondati all'unità di Euro. All'importo complessivo deve essere applicata l'eventuale *maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio* competente per territorio, che si consiglia di contattare per verificare la misura della maggiorazione stessa. ▲

17.6.2013	Saldo 2012 imposte e contributi previdenziali persone fisiche
------------------	--

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento delle imposte sui redditi e delle altre imposte e diritti che ad essi fanno riferimento da parte delle *persone fisiche* e dei *contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

1) Saldo IRPEF e IRAP

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4001	2012	IRPEF saldo
REGIONI	3800	2012	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRPEF e IRAP non è dovuto se non supera Euro 12.

2) Saldo addizionali IRPEF

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3801	2012	Add.le reg.le
IMU E TRIB. LOCALI	3844	2012	Add.le com.le saldo

3) Saldo imposta sostitutiva IRPEF sui canoni di locazione (c.d. cedolare secca)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1842	2012	Cedolare saldo

4) Contributo di solidarietà

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1683	2012	Contrib. solidarietà

Il contributo di solidarietà, previsto dall'art. 2, comma 2, D.L. 138/2011 è dovuto in unica soluzione o come prima rata nella misura del 3 per cento sulla parte di reddito eccedente Euro 300.000 lordi. Esso è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta (deduzione per competenza, anziché per cassa).

5) Saldo IVIE

L'imposta sugli immobili situati all'estero (c.d. *IVIE*), istituita dall'art. 19, comma 13, D.L. 201/2011 è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.

L'imposta deve essere versata, proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso, in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 518 e 519 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. *Legge di stabilità 2013*), l'imposta versata nel 2012, sebbene originariamente a titolo di imposta per l'anno 2011 in base alla norma istitutiva dell'IVIE, deve ora considerarsi acconto per l'anno d'imposta 2012.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4041	2012	IVIE saldo

6) Saldo IVAFE

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero, istituita dall'art. 19, comma 18, D.L. 201/2011 è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,1 per cento del valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e libretti di risparmio, l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuta in Italia (Euro 34,20) ed è anch'essa rapportata ai giorni di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati.

L'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a Euro 5.000.

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero deve essere versata in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie nell'anno di riferimento.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 518 e 519 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. *Legge di stabilità 2013*), l'imposta versata nel 2012, sebbene originariamente a titolo di imposta per l'anno 2011 in base alla norma istitutiva dell'IVAFAE, deve ora considerarsi acconto per l'anno d'imposta 2012.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4043	2013	IVAFAE saldo

7) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2012	Adeguam. IVA
ERARIO	4726	2012	Magg. 3% st. sett.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2012 agli studi di settore devono versare:

- l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA
- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10 per cento dei ricavi o compensi registrati, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza.

8) Imposte sostitutive

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- imposta sostitutiva per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- imposta sostitutiva per i contribuenti minimi
- imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- imposta sostitutiva sull'affrancamento del costo delle partecipazioni non qualificate detenute al 31 dicembre 2012
- ecc.

9) Saldo contributo previdenziale gestione separata INPS lavoratori autonomi (aliquota 18% se iscritti ad altra cassa o percettori di pensione diretta, ovvero 27,72%) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996 e dell'art. 1, c. 770 e 772, L. 296/2006 (vedi *Informazioni fiscali 7.2.2012*)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
		Da	A	
INPS	P10	01/2012	12/2012	INPS 18% saldo
INPS	PXX	01/2012	12/2012	INPS 27,72% saldo

10) Saldo contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, inclusi quelli dovuti dai soci di S.r.l. (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi su un reddito figurativo calcolato dalla società

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
		Da	A	
INPS	AP	01/2012	12/2012	INPS comm. saldo
INPS	CP	01/2012	12/2012	INPS artig. saldo



17.6.2013 1° acconto 2013 imposte e contributi previdenziali persone fisiche

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento di imposte, contributi e diritti da parte *delle persone fisiche e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

1) Acconto IRPEF e IRAP

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4033	2013	IRPEF acconto
REGIONI	3812	2013	IRAP acconto

L'acconto IRPEF è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2012, indicata nel rigo RN33 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico PF 2013, *rideterminata* senza tener conto delle eventuali agevolazioni di cui al D.L. 78/2010 (c.d. *Reti di imprese*)
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 99%, corrispondente al 39,6% dell'importo di cui sopra
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

L'acconto IRAP è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IR22 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2013
- Se l'importo del rigo IR22 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

2) Acconto aggiuntivo comunale IRPEF

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E TRIB. LOCALI	3843	2013	Add.le com.le acc.

3) Acconto imposta sostitutiva IRPEF sui canoni di locazione (c.d. cedolare secca)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1840	2013	Cedolare acc.to

L'acconto non è dovuto se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012 non supera Euro 51,65.

Se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012 è *pari o superiore* a Euro 51,65 l'acconto è dovuto nella misura pari al 95 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, e deve essere versato come segue:

- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2013, se *inferiore* a Euro 257,52
- in due rate, se l'importo dovuto è *pari o superiore* ad Euro 257,52.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato in due rate, la misura e i termini di versamento sono i seguenti:

- la prima rata è dovuta nella misura del 38 per cento dell'imposta 2012 (40 per cento del 95 per cento) entro il 17 giugno 2013, ovvero entro il 17 luglio 2013 con la *maggiorazione dello 0,40* per cento a titolo di interesse corrispettivo
- la seconda rata è dovuta nella misura del 57 per cento dell'imposta 2012 (60 per cento del 95 per cento), entro il 30 novembre 2013

4) Acconto contributo gestione separata INPS lavoratori autonomi (aliquota 20% se iscritti ad altra cassa o percettori di pensione diretta, ovvero 27,72%) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996 e dell'art. 1, c. 770 e 772, L. 296/2006 (vedi *Informazioni fiscali 13.2.2013*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2013	A 12/2013	INPS 20% acc.
INPS	PXX	Da 01/2013	A 12/2013	INPS 27,72% acc.

L'acconto è pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Unico PF 2013 relativo all'anno 2012.

5) Acconto contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, inclusi quelli dovuti dai soci di S.r.l. (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi sul reddito figurativo calcolato dalla società

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	AP	Da 01/2013	A 12/2013	INPS comm. acc.
INPS	CP	Da 01/2013	A 12/2013	INPS artig. acc. ▲

6) Acconto IVIE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4044	2013	IVIE acconto

L'acconto IVIE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell' IVIE dovuta per il periodo d'imposta 2012, indicata nel rigo RM32, colonna 1 del Mod. Unico PF 2013
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 99%, corrispondente al 39,6% dell'importo di cui sopra
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

6) Acconto IVIE e IVAFE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4047	2013	IVAFAE acconto

L'acconto IVAFAE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell' IVAFAE dovuta per il periodo d'imposta 2012, indicata nel rigo RM35, colonna 1 del Mod. Unico PF 2013
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 99%, corrispondente al 39,6% dell'importo di cui sopra
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

▲

17.6.2013 | Saldo 2012 IRAP e maggiorazione IVA società di persone

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento delle imposte sui redditi e delle altre imposte e diritti da parte delle *persone fisiche* e dei *contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

1) Saldo IRAP società di persone

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3800	2012	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 12.

2) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2012	Adeguam. IVA
ERARIO	2118	2012	Magg. 3% st. sett.

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2012 agli studi di settore devono versare:

- l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA
- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10 per cento dei ricavi o compensi registrati, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza. ▲

17.6.2013	1° acconto 2013 IRAP società di persone
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento delle imposte sui redditi e delle altre imposte e diritti da parte *delle persone fisiche e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

- 1) **Acconto IRAP** (40% del 99%) *società di persone* ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301, L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2013	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IR22 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2013
- Se l'importo del rigo IR22 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre. ▲

17.6.2013	Saldo 2012 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società di capitali
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento delle imposte sui redditi e delle altre imposte e diritti da parte *delle persone fisiche e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

- 1) **Saldo IRES e IRAP soggetti IRES** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2013, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2003	2012	IRES saldo
REGIONI	3800	2012	IRAP saldo

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005 (vedi *Informazioni fiscali 6.2.2006*), il versamento del saldo IRES e IRAP non è dovuto se non supera Euro 12.

2) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2012	Adeguam. IVA
ERARIO	2118	2012	Magg. 3% st. sett.

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2012 agli studi di settore devono versare:

- l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA
- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10 per cento dei ricavi o compensi registrati, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza.

2) Imposte addizionali e sostitutive

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- deduzioni extracontabili
- riallineamento delle divergenze per i soggetti IAS/IFRS
- maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie
- disallineamenti derivanti dall'adesione al regime del consolidato e della trasparenza
- ecc. ▲

17.6.2013	1° Acconto 2013 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società di capitali
------------------	---

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**, prorogato al 17 giugno in quanto il termine ordinario del 16 giugno cade di domenica.

Si segnala che risulta all'esame dell'Amministrazione finanziaria un provvedimento per **differire** all'8 luglio senza maggiorazione, e al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento, i termini di versamento delle imposte sui redditi e delle altre imposte e diritti da parte *delle persone fisiche e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore*.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

- 1) **Acconto IRES** (40% del 100%) **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2012 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2001	2013	IRES acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta 2011, indicata nel rigo RN17 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico SC 2013, *rideterminata* senza tener conto delle agevolazioni di cui al D.L. 78/2009 (c.d. *Tremonti-ter*), al D.L. 40/2010 (c.d. *Tremonti-tessile*) e D.L. 78/2010 (c.d. *Reti di imprese*)
- Se l'importo del rigo RN17 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

- 2) **Acconto IRAP** (40% del 100%) **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2012 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2013	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR22 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2013
- Se l'importo del rigo IR22 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre. ▲

17.6.2013 Saldo IVA dichiarazione annuale 2012

Scade il termine di versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA da parte dei *contribuenti trimestrali* di cui all'art. 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542, ovvero *mensili* in caso di insufficienti versamenti infrannuali, *tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata*, con la *maggiorazione dello 0,40%* per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2013 (vedi *Informazioni fiscali 5.3.2012*).

Il termine di versamento, stabilito dall'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542, coincide con quello di versamento a saldo *delle imposte sui redditi*.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2012	IVA saldo

Il versamento del saldo IVA non è dovuto se *non supera* Euro 10,33 (art. 3, DPR 126/2003). ▲

17.6.2013 1° Acconto IMU 2013

Scade il termine per il versamento del primo acconto IMU per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **abitazioni diverse** dall'abitazione principale: immobili tenuti a disposizione (seconde case), case concesse in locazione e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- **fabbricati non abitativi** (ad es. gli immobili delle imprese) *classificati nel gruppo catastale D*
- **pertinenze** diverse da quelle dell'abitazione principale
- **aree edificabili**, eccetto quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola che non sono considerate non fabbricabili.

L'art. 1, D.L. 54/2013 ha **sospeso fino al 16 settembre 2013** il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

- **abitazione principale** e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A8 e A9; si ricorda che, ex lege, sono assimilate all'abitazione principale la casa coniugale assegnata all'ex coniuge separato o divorziato.
- unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi assegnati a IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **terreni agricoli e fabbricati rurali.**

La sospensione è stata disposta in previsione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che comprende anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), volta a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Tuttavia, se entro il 31 agosto 2013 non sarà approvata la predetta riforma sulla tassazione immobiliare, la prima rata IMU sospesa per i sopraelencati immobili dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.

Con Circ. n. 2/DF il Ministro delle Economia e delle Finanze ha confermato che la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2013 si applica anche ai seguenti immobili assimilati dai Comuni alle abitazioni principali:

- possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio dello Stato, dai cittadini italiani residenti all'estero

a condizione che le stesse non risultino locate.

Con riferimento agli **immobili classificati nel gruppo catastale D** la citata circolare chiarisce che, essendo mutata, in via generale, la disciplina per il calcolo dell'imposta, il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto del **moltiplicatore elevato a 65**, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5 che comprende gli immobili degli istituti di credito, cambio e assicurazione.

Inoltre, con decorrenza dal 2013, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'IMU deve essere versata interamente al Comune di ubicazione dell'immobile. E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tuttavia, in

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

quest'ultimo caso i Comuni possono elevare tale aliquota sino all'1,06%, al fine di acquisire l'intera eccedenza rispetto alla quota statale.

Il **versamento** dell'acconto IMU deve essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2013	IMU acconto

(*) codici tributo:

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D – Comune

3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato

3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune

Il campo "codice ente/ codice comune" deve essere compilato con il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, anche per i codici relativi alla quota dell'imposta destinata allo Stato.

Nel campo "rateazione/mese rif." deve essere indicato il numero di rate scelte dal contribuente per il versamento di acconto (es. 0101 oppure 0102).

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

I codici catastali relativi ai Comuni, da indicare nel Mod. F24, le aliquote deliberate ed altre informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

www.finanze.gov.it

In base a quanto riportato dalla stampa specializzata, il nuovo articolo 10, comma 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dal Parlamento (il cui testo non risulta attualmente ancora pubblicato) prevede che il versamento della **prima rata IMU in acconto** sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Aliquota ed eventuali detrazioni devono tuttavia essere parametrati alla base imponibile e al periodo e percentuale di possesso dell'anno in corso.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina IMU si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 4.6.2012*.▲

18.6.2013 Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2012

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale Registro Imprese per l'anno 2012.

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché agli *interessi moratori* calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2009*).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) se la regolarizzazione avviene entro:

- il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero
- quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Non essendo previsto un obbligo di dichiarazione, il termine per il ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento relativo al 2012 scade entro un anno dall'originario termine di versamento del 18 giugno 2012 (vedi *Informazioni fiscali 4.6.2012*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

29.6.2013 Approvazione bilancio entro 180 giorni

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. scade il maggior termine di 180 giorni, *se previsto dallo statuto sociale*, per l'approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Trattandosi di termine mobile, il 29 giugno 2013 scade il termine per l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 delle società che si trovano nelle condizioni sopra indicate. ▲

30.6.2013 Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni

Scade il termine per l'affrancamento ai fini fiscali del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al **1° gennaio 2013** non in regime d'impresa ai sensi dell'art. 1, c. 473, L. 24 dicembre 2012, n.228 (c.d. *Legge di stabilità 2013*).

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Può costituire oggetto di rivalutazione il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla predetta data, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Al fine di effettuare l'affrancamento, **entro il 30 giugno 2013** è necessario:

- redigere e asseverare una *perizia di stima* che determini il valore del terreno e della partecipazione alla data del **1° gennaio 2013**
- versare *un'imposta sostitutiva* delle imposte sui redditi nella misura del 4% sul valore di cui sopra per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali scadenti il 30 giugno di ogni anno. In tal caso sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. ▲

30.6.2013	Prima comunicazione annuale organi delegati società per azioni
------------------	---

Ai sensi dell'art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 giugno 2013 *scade* il termine per la prima comunicazione annuale degli organi delegati delle società per azioni con esercizio coincidente con l'anno solare. ▲

30.6.2013	Istanza interpello disapplicativo società di comodo
------------------	--

Scade il termine per la presentazione dell'istanza di *interpello disapplicativo* ai sensi dell'art. 30, c. 4-*bis*, L. 724/1994, per ottenere il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza di *oggettive situazioni* – anche di carattere *non straordinario* – che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, e la conseguente disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'esercizio 2012 (vedi *Informazioni fiscali 26.2.2007*). Il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente accoglie o rigetta l'interpello entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza presso l'ufficio.

La legge non fissa un termine per la presentazione dell'istanza di interpello, tuttavia essa deve essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell'Agenzia prima del 30 settembre, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e possibilmente entro il 16 giugno, termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

I soggetti che non hanno presentato l'istanza entro il 18 marzo 2013 in tempo utile per poter tener conto del provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di versamento delle imposte sui redditi (vedi *Informazioni fiscali 5.3.2013*), possono presentare la stessa entro e non oltre il 30 giugno 2013 con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso i cui il pagamento effettuato a giugno risulti insufficiente alla luce del successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, si potrà integrare l'importo mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Poiché eventuali richieste di documentazione integrativa da parte dell'Agenzia possono interrompere la decorrenza del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento, è consigliabile presentare l'istanza prima possibile.

Si segnala che con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008, n. 23681, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina sulle società non operative, senza l'onere di presentare l'istanza di interpello.

Inoltre, si segnala che l'art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, D.L. 13.8.2011, n. 138 ha inasprito la normativa concernente le società di comodo disponendo in particolare:

- la **maggiorazione di 10,5 punti** percentuali dell'**aliquota IRES** per tali società;
- l'applicazione della specifica normativa anche alle società che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi** ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo (vedi *Informazioni fiscali 5.3.2012*). ▲

1.7.2013	Mod. Unico 2013 persone fisiche
-----------------	--

Scade il termine di presentazione *tramite gli uffici postali* della dichiarazione annuale Mod. Unico 2013 per l'anno d'imposta 2012, in forma cartacea, da parte dei contribuenti *non tenuti alla presentazione telematica*, ai sensi dell'art. 2, DPR 322/1998 (vedi *Informazioni fiscali 28.12.2001*). Tale termine, fissato ordinariamente al 30 giugno, è prorogato al 1° luglio in quanto il termine ordinario cade di sabato.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica e pertanto possono presentare il modello Unico 2013 cartaceo *soltanto i contribuenti* che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. ▲

Resta ferma la possibilità di presentare opzionalmente la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre anche per i soggetti sopra indicati.

1.7.2013	Dichiarazione integrativa Mod. Unico 2012 persone fisiche
-----------------	--

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al Mod. Unico 2012 per l'anno d'imposta 2011 delle *persone fisiche non tenute alla presentazione telematica*, comportante variazioni in aumento o in diminuzione dell'imponibile, nonché per il versamento dell'eventuale maggiore imposta.

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché agli *interessi moratori* calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2009*).

La sanzione ridotta è stata incrementata dal 3% al 3,75% (un ottavo del 30%) per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 ai sensi dell'art. 1, commi 19-23, della L. 13.12.2010 n. 220 (vedi *Informazioni fiscali 14.1.2011*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

1.7.2013	Aumento aliquota IVA ordinaria
-----------------	---------------------------------------

Decorre l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% disposto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e successivamente modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.228 (c.d. *Legge di stabilità 2013*).

Restano invariate le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%.

Ai sensi del comma 1-*quater* del predetto articolo, l'aumento dell'aliquota IVA non si applica qualora entro il **30 giugno 2013** siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.▲

* * *

INFORMAZIONI FISCALI 7.6.2013

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.